

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 novembre 2005, n. 6476

### **Conferma T.A.R. Liguria – II Sezione, 1 febbraio 2005, n. 132**

*L'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alle elezioni è disciplinato dall'art. 40 del t.u. 267/2000 e non può essere interpretato da norma statutaria.*

*Le disposizioni di cui agli artt. 12 del t.u. 223/1967 e 40, c. 2, del t.u. 267/2000, secondo cui il consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni elegge la commissione elettorale comunale e il sindaco comunica la nomina dei componenti la giunta, hanno natura acceleratoria. Pertanto, il rinvio di tali incombenze alla seduta successiva non può comportare la dichiarazione di decadenza del consiglio comunale.*

*Omissis.*

La disciplina della prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni è contenuta negli artt. 40 e 41 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Si tratta di una disciplina specifica che riguarda solo la prima seduta del nuovo consiglio comunale, per la quale l'art. 41 provvede anche ad indicare gli oggetti da deliberare.

Orbene, in base all'art. 40, il sindaco è tenuto a convocare il consiglio comunale nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la prima seduta deve tenersi nel successivo termine di dieci giorni. Non vi è alcuna disposizione dell'art. 40 che imponga precisi termini per la consegna della convocazione o preveda che debbano esservi giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza.

La tesi propugnata dagli appellanti che vorrebbe integrare la disciplina contenuta nell'art. 40 con quella statutaria non ha alcun concreto fondamento. Le disposizioni statutarie non regolano la prima seduta del consiglio comunale, per la quale l'ordine del giorno è già fissato dalla legge, ma solo le successive sedute relative alla ordinaria attività dell'organo.

Non ha alcun fondamento, pertanto, il corollario della tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui, dovendosi considerare illegittima la convocazione che non ha dato agli interessati il termine di cinque giorni liberi, un'ulteriore convocazione, questa volta legittima, sarebbe fuori termine atteso che l'art. 40 citato dà dieci giorni di tempo per procedere alla convocazione del consiglio e tale termine deve ritenersi scaduto il 24.6.2004 (essendovi stata la proclamazione degli eletti il 13.6.2004).

Da respingere per infondatezza è anche un secondo motivo di appello che si riferisce a deliberazioni assunte nella prima seduta del Consiglio comunale la cui impugnativa è stata dichiarata inammissibile dal T.A.R. Gli appellanti, con tale motivo, denunciano la violazione degli artt. 41 e 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Quanto alla violazione dell'art. 41, il motivo in esame rileva che nella prima seduta ("ancorché illegittima") il consiglio comunale non avrebbe provveduto "ad eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20.3.1967, n. 223". Quanto alla violazione dell'art. 46, comma 2, gli appellanti rilevano la mancata comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Municipale e del Vice sindaco che il Sindaco avrebbe dovuto effettuare nella prima seduta successiva alla elezione.

Deve in contrario osservarsi che le due norme richiamate non stabiliscono scadenze ultimative per procedere agli adempimenti da esse previsti. Le due disposizioni in esame prevedono incombenze preliminari necessarie per un ordinato inizio dell'attività dell'ente e hanno una formulazione evidentemente acceleratoria. Si tratta comunque di incombenze che non possono non essere poste in essere anche se in ritardo. Dal ritardo non può evidentemente discendere, in mancanza di specifiche previsioni normative in tal senso, misure repressive che, secondo gli appellanti, dovrebbero giungere fino alla dichiarazione di decadenza del consiglio comunale.

La deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di rinviare ad una successiva seduta tali incombenze, pertanto, non può ritenersi illegittima.

È evidentemente inammissibile, come correttamente ha evidenziato il T.A.R., la domanda diretta a far dichiarare la decadenza del consiglio comunale, non rientrando tale accertamento nell'ambito delle pronunce di competenza del giudice amministrativo.

*Omissis.*